


# 19. Rimedi di diritto



Il presente capitolo tratta i ricorsi contro le pubblicazioni del catalogo elettorale comunale e contro le decisioni adottate nell'ambito delle elezioni comunali.

Per le decisioni concernenti le elezioni cantonali e federali valgono in parte regole diverse (art. 161-166 LEDP).

### **Contro il catalogo elettorale**

art. 8 cpv. 2 LEDP  
art. 161, 162 LEDP

Ogni cittadino avente diritto di voto nel Comune può interporre ricorso al Consiglio di Stato contro la pubblicazione annuale e contro la pubblicazione delle variazioni del catalogo elettorale riguardante il proprio Comune. Il ricorso contro la pubblicazione annuale del catalogo elettorale deve essere presentato nel periodo di esposizione; il ricorso contro la variazione del catalogo elettorale deve essere presentato durante il periodo di pubblicazione di 15 giorni.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 15 giorni.

### **Contro gli atti della procedura preparatoria**

art. 163 LEDP

Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco nella procedura preparatoria può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Il termine per interporre ricorso è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che si intende impugnare.

Nel termine non è computato il giorno del fatto per cui si ricorre (art. 159 cpv. 3 LEDP).

Per atti di procedura preparatoria s'intendono tutti gli atti compresi tra la convocazione delle assemblee e la chiusura delle operazioni di voto.

Il Tribunale cantonale amministrativo, previa sommaria indagine, decreta i provvedimenti d'urgenza con decisione inappellabile.

### **Contro i risultati delle elezioni comunali**

art. 164 LEDP

Contro i risultati delle elezioni comunali può essere interposto ricorso al Gran Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dei risultati.

Nel termine non è computato il giorno della pubblicazione (art. 159 cpv. 3 LEDP).

I ricorsi non sospendono l'entrata in carica delle persone elette. Non vi sono ferie giudiziarie.

#### *Commento*

Dal 1° marzo 2014 i termini di ricorso non sono più sospesi dalle ferie giudiziarie.